

Allegato "A" deliberazione CC. N. del

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ex lege 160/2019) e TARI (ex lege 147/2013)

Nuovo Regolamento valido dal 1° Gennaio 2020

CAPITOLO I -DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROPRIA COMUNALE (IMU) E DELLA TARI	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 Oggetto e scopo del regolamento	4
Art.2 Istituzione della IMU.....	4
Art. 2 Termini e modalità per la determinazione delle aliquote IMU – TARI.	5
Art. 3 Obblighi dichiarativi.....	5
Art. 4 Riscossione e versamenti.....	6
Art. 5 Funzionario responsabile.....	6
Art. 6 Accertamenti.....	7
Art. 7 Sanzioni.....	7
Art. 8 Rateizzazione	8
Art. 9 Misura degli interessi.....	9
Art. 10 Rimborsi.....	9
Art. 11. Contenzioso	10
Art 12 Norme di chiusura.....	10
CAPITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	11
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
Art. 1 Oggetto	11
Art. 2 Presupposto d'imposta.....	11
Art. 3 Terreni agricoli - Esenzione dall'imposta.....	12
Art. 4 Aree fabbricabili.....	12
Art. 5 Abitazione principale - definizione	13
Art. 6 Pertinenze dell' abitazione principale – definizione.....	13
Art. 7 Agevolazioni.....	13
Art. 8 Agevolazioni e relativi adempimenti	14
Art. 8bis Riduzioni e relativi adempimenti	14
Art. 9 Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali.....	15
TITOLO II – VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSAZIONE	15
Art. 10 Versamenti.....	15
Art. 11 Rimborsi dell'imposta per dichiarata inedificabilità.....	16
Art. 12 Compensazione.....	17
CAPITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	17
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	17

Art. 1 Oggetto del Regolamento	17
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	18
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani	19
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	19
Art. 5 Soggetto attivo.....	20
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	21
Art. 6 Presupposto per l’applicazione del tributo.....	21
Art. 7 Soggetti passivi.....	21
Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	22
Art. 9 Esclusione dall’obbligo di conferimento	23
Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	23
Art. 11 Superficie degli immobili.....	25
TITOLO III TARIFFE.....	26
Art. 12 Costo di gestione.....	26
Art. 13 Determinazione della tariffa	26
Art. 14 Articolazione della tariffa.....	27
Art. 15 Periodi di applicazione del tributo	27
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche	28
Art. 17 Occupanti le utenze domestiche.....	28
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche	29
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche	30
Art. 20 Scuole statali	30
Art. 21 Tributo giornaliero	31
Art. 22 Tributo provinciale	31
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	31
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche.....	31
Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	32
Art. 25 Riduzioni per riciclo rifiuti assimilati	32
Art. 25 bis Riduzioni per la cessione gratuita eccedenze alimentari	33
Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	35
Art. 27 Agevolazioni.	35
Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	36
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	36

Art. 29 Obbligo di dichiarazione.....	36
Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione originaria e di variazione.....	37
Art. 32 Sanzioni	39
Art. 33 Riscossione.....	39
Art. 34 Somme di modesto ammontare	41
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	41
Art. 35 Disposizioni transitorie.....	41

CAPITOLO I -DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROPRIA COMUNALE (IMU) E DELLA TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs.446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e s.m.i.,:

L'istituzione e l'applicazione della IMU (Imposta Comunale sugli Immobili) ex art.1 commi 738 – 783 della legge di Bilancio 2020 n.160/2019.

L'applicazione della TARI, istituita ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 639 L.147/2013

La TASI non è disciplinata, poiché è stata abrogata dalla legge di Bilancio 2020 n.160/2019 al 31.12.2019 a far data dal 31.12.2019

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L.212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e la vigente legislazione nazionale in materia di tributi locali.
2. Per quanto non previsto si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti.

Art.2 Istituzione della nuova IMU, conferma della TARI

1. I commi. 738-740 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 istituiscono l'IMU che ha il presupposto impositivo nel possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; e confermano la TARI, istituita con il comma 639 della L. 147/2013 e collegata alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta municipale propria (IMU), ha natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9),
3. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. L'applicazione della IMU ex L.160/2019 c.739 decorre dal 1 gennaio 2020, la TARI ex L.147/2013 dal 1 gennaio 2014
5. Il presente regolamento contiene la disciplina generale per la IMU e la TARI, dettando nel Cap.I norme comuni alle due componenti impositive e nei capitoli successivi norme specifiche, relative alle singole componenti, tra cui:
 - a) per quanto riguarda l'IMU la disciplina delle esenzioni

b) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Art. 2 Termini e modalità per la determinazione delle aliquote IMU – TARI

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilito da norme statali:
 - a. le aliquote IMU, secondo quanto previsto dai commi 748-756 art.1 della legge di bilancio per l'anno 2020 n.160/2019;
 - b. le tariffe della TARI assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, emergenti dal Piano Economico e Finanziario approvato dall'ATO e dal Consiglio Comunale;
2. Nella determinazione delle aliquote il Comune deve tener conto del vincolo imposto dal co. 755 della L. n.160/2019, per cui l'aliquota IMU non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la sola IMU in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Art. 3 Obblighi dichiarativi

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IMU e TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune per la TARI, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette

modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU; le predette dichiarazioni IMU già presentate per l'IMU fino al 31/12/2019, valgono anche per l'IMU in vigore dal 01.01.2020, ex lege 160/2019.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini TARES/TARSU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.

Art. 4 Riscossione e versamenti

1. L'IMU e la TARI sono applicate e riscosse dal Comune.
2. Per l'IMU il versamento è in auto liquidazione secondo le modalità previste dalla normativa statale. Il versamento della tassa è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza al 16 giugno e la seconda con scadenza al 16 dicembre.
3. Per quanto riguarda la TARI verranno inviati modelli di pagamento precompilati da parte del comune, i versamenti dovranno essere corrisposti in tre rate con scadenza 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre dell'anno d'imposta. L'importo delle prime due rate, potrà, qualora al momento dell'emissione dell'avviso di pagamento, non siano stati approvati il PEF e le tariffe per l'anno di competenza, essere definito sulla base delle tariffe dell'anno precedente provvisoriamente confermate, imputando un importo dall' 85% al 90% del dovuto nell'anno precedente.
4. Per l'IMU è comunque consentito il pagamento del dovuto annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno d'imposta.

Art. 5 Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, come previsto dal c.778 della legge 160/2019.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 6 Accertamenti

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del c.c.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i..
3. Gli avvisi di accertamento, nonché i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Messo comunale o messi abilitati, appositamente nominati dall'Ente oppure tramite l'ufficiale giudiziario.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. E' altresì ammessa la notificazione dei su indicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'ente, che abbiano frequentato apposito corso di formazione e qualificazione con superamento dell'esame finale.
6. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia come segue:
€ 5,00 per notifiche con raccomandata R.R. o messo
€ 12,00 per notifiche con raccomandata A.G.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.

Art. 7 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Gli atti di accertamento reheranno, ai sensi del c.792 L.160/2019, l'espressione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare

le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.5 , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora possibile, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi,
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dal co. 161 al co 171 della L. n. 296/2006 e le altre normative relative al sistema sanzionatorio dei tributi.
7. La sanzione non è applicata quando i versamenti sono stati eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 8 Rateizzazione

1. Per quanto concerne le singole fattispecie impositive disciplinate dal presente regolamento, il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, ma anche avviso bonario TARI.

Qualora superino i 100,00€, secondo il seguente schema, previsto dal c.796 L.160/2019:

Da 100,01€ a 500,00€	Fino a 4 rate mensili
Da 500,01€ a 3000,00€	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 €	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a 20.000,00€	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto, relativo ai conti correnti bancari/postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con conseguente messa a ruolo;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 9 Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso d'interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 10 Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo precedente.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni, dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi, a titolo della sola imposta, ove la somma da corrispondere sia al di sotto di € 3,00.
5. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 11. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ove possibile, si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 8 capito I del presente regolamento.

Art 12 Norme di chiusura

1. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. E' salva la disciplina per l'applicazione della sola TARI, salvo le modifiche alla stessa introdotte con l. n.147/2013.
3. Dal 01.01.2020, l'IMU è disciplinata dalla legge di bilancio 2020 n.160/2019 art.1 commi dal n.738 al 783.
4. Dal 01.01.2020, con la legge n.160/2019, è abolita la TASI, tassa sui servizi indivisibili.
5. La legge n.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n.201/2011 convertito con modifiche nella L. n.214/2011 istitutivo della TARES.
6. **Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti e in attesa della formale modifica del regolamento si applicherà la normativa sopraordinata;**

CAPITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1 commi 738-783 della legge di bilancio dello stato per l'anno 2020 n. 160/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art.1 comma 740 della legge 160/2019.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - d. ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- e. all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 3 Terreni agricoli - Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, ai sensi del c.758 legge n. 160/2019

1. Posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali c.758 lett. a);
2. Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge n.984/1977 lett.d), inclusi nel perimetro definito dalla Regione Toscana con DGM 159/01, iscritti al Catasto nei fogli n.4-7-8-11-12-16-17-18-20-21-23-24-25-26-27.

Art. 4 Aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n° 23/2011 e dal comma 741 della legge 160/2019, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma dei commi successivi, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di proposta formulata dai tecnici dei servizi competenti.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, pertanto le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal comune vengono automaticamente non fatte oggetto di

accertamento. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.

Art. 5 Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (c.741 lett. c L.160/2019).
2. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Art. 6 Pertinenze dell'abitazione principale – definizione

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 7 Agevolazioni

Sono soggette al trattamento dell'abitazione principale ma ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per la case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n.431 del 9.12.1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 L. n. 160/2019, è ridotta al 75% (comma 760 L.160/2019).

Art. 8 Agevolazioni e relativi adempimenti

1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote, viene individuata l'aliquota ordinaria ed eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di oggetti e/o per particolari condizioni di utilizzo nonché le detrazioni d'imposta.
2. Nel medesimo atto vengono individuati gli adempimenti da porre in essere da parte dei contribuenti per l'applicazione di aliquote ridotte e agevolazioni.

Art. 8bis Riduzioni e relativi adempimenti

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
 - b) per i fabbricati, aventi destinazione d'uso conforme alle norme del piano urbanistico comunale, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata, a pena di decadenza, dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione sostitutiva produce effetti dall'anno della sua presentazione e relativamente al periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o di inabitabilità dichiarate. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso; in tal caso, può risultare inagibile o inabitabile l'intero fabbricato ovvero le singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso, la riduzione è applicata limitatamente alle unità immobiliari inagibili o inabitabili. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che necessitano di

interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che, nel contempo, risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatte all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipologia diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione si applica a decorrere dall'anno d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione. La cessazione della inagibilità e dell'inabitabilità deve essere comunicata al Comune con apposita denuncia di variazione.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

Art. 9 Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO II – VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 10 Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il tributo non è dovuto dal contribuente se l'importo annuo non supera i 3 €.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza al 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in unica soluzione da corrispondere il 16 di giugno secondo le modalità previste dal comma 762 della legge 160/2019.
5. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 Rimborsi dell'imposta per dichiarata inedificabilità

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. In caso di varianti al regolamento urbanistico adottate successivamente alla scadenza dello stesso e relative alle aree divenute inedificabili, classificate nelle zone bianche, l'interessato ha diritto al rimborso solo per il periodo d'imposta successivo all'adozione della variante stessa.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate (concessioni/autorizzazioni);
 - b. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al punto precedente
 - c. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

- d. le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
4. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
 5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
 6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del presente articolo.

Art. 12 Compensazione

1. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso dell'imposta Municipale Propria possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria in autotassazione. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

CAPITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti, previsto dalla legge n. 147/2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, ed in adempimento alle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 444/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, ed è destinata a coprire integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
3. La tariffa del tributo comunale è determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Regolamento per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati", approvato con delibera consiliare n.10 del 15 marzo 2005, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nella Tabella 3 dell'Art.13 del "Regolamento per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati" regolamento comunale TARES approvato con delibera consiliare n. 34 del 27/06/13 (allegato A), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, secondo le modalità e con le limitazioni previste negli artt. da 11 a 15 del "Regolamento per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati".

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante

processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.117.

Art. 5 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h. le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative che invece sono tassate.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa
 - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali

- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO
Lavanderie e tintorie	40%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	40%
Tipografie	20%
Cantine vinicole e Caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	20%

Per le lavorazioni non presenti nella tabella su esposta, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 la detassazione sarà del 20%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti

- prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il 31 *del mese di gennaio dell'anno* successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
 - i. Contratto stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e/o assimilati prodotti. A sua volta la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione che a norma di legge l'abilita a tale attività.
 - ii. Documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto.
 - iii. Fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione.
5. Ai sensi dell'art. 1 della l. 147/2013 co. 649 si considera che il divieto di assimilazione previsto dalla norma si applichi alle aree e ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al ciclo produttivo dei rifiuti speciali, pertanto, saranno oggetto di tassazione le aree e i magazzini di materie prime o merci che accolgono anche altri prodotti diversi da quelli utilizzati nel ciclo di produzione dei rifiuti speciali o collegati anche a reparti produttivi dove si producono rifiuti diversi dagli speciali o vi è una produzione mista.

Art. 11 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. n.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione della procedura di cui al comma 1, la superficie assoggettabile al tributo, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III TARIFFE

Art. 12 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, e approvati dall'ATO e dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 co. 658 della L. n. 147/2013 e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata) rapportato all'incidenza percentuale dei quantitativi attribuiti alle utenze domestiche (Ud) sul totale dei rifiuti trattati.

Art. 15 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché questa sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per gli intestatari di più utenze domestiche nel territorio comunale si assume come numero di occupanti, per tutte le utenze intestate nel territorio comunale, quello risultante all'anagrafe comunale, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33 comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, a tale scopo, ai soli fini del computo del numero degli occupanti, la variazione di tale valore, decorre dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è stato modificato.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. a) Per le utenze domestiche che dimostrino di smaltire in proprio gli scarti organici compostabili mediante compostaggio domestico, con utilizzo di compostiere, oppure anche a mezzo di gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti, è prevista una riduzione del 20% sulla parte variabile della Tari. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30/06 dell'anno precedente a quello di tassazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito idoneo contenitore.
 - b) La riduzione viene concessa dal semestre successivo alla richiesta
 - c) Qualora l'utente sia già in possesso della compostiera dovrà recarsi comunque al Punto Amico del comune per compilare la domanda di riduzione.
 - d) Il Comune e/o il soggetto gestore effettuerà appositi controlli al fine di verificarne il corretto utilizzo e, qualora ne riscontri il mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata con decorrenza dal giorno di effettuazione del sopralluogo.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25 Riduzioni per riciclo rifiuti assimilati

1. La tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile in ogni caso non può essere superiore al 20 % della parte variabile del tributo. La percentuale di riduzione è definita dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie, con il coefficiente KD deliberato della classe corrispondente. La percentuale di riduzione generata da detto calcolo verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 20%.
4. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, con la denuncia originaria o con denuncia di variazione, indicando, oltre alla categoria di attività, la tipologia di rifiuto e il relativo codice CER, nonché la quantità presunta di rifiuti avviati al riciclo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, l'interessato dovrà produrre la documentazione di cui al precedente art. 10 co. 4 lett. b), atta a dimostrare il quantitativo di rifiuti assimilati effettivamente prodotto e riciclato.
5. Qualora venga richiesta la riduzione tariffaria di cui al presente articolo e vi sia un cumulo di riduzioni si applicherà l'art. 28, Tit. IV Cap. III del regolamento.

Art. 25 bis Riduzioni per la cessione gratuita eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell' art. 17 della Legge 19 agosto 2016 n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 20% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. Le tipologie di utenze non domestiche agevolabili attraverso l'art. 17 della Legge n. 166/2016 sono:

- alberghi con ristorante;
 - case di cura e riposo;
 - attività industriali con capannoni di produzione;
 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - mense, birrerie, hamburgerie;
 - bar, caffè, pasticcerie;
 - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 - plurilicenze alimentari e/o miste;
 - banchi di mercato di generi alimentari
3. Per eccedenze alimentari si intendono i seguenti prodotti definiti dall' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivi: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell' imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
 4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a 100 chilogrammi ed è così determinata:
 - per le attività che cedono un quantitativo superiore a 100 chilogrammi e non superiore a 500 chilogrammi, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa;
 - per le attività che cedono un quantitativo superiore a 500 chilogrammi e non superiore a 1000 chilogrammi, si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa;
 5. La riduzione di cui al comma 4 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
 6. Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, su quanto comunicato dai contribuenti che richiedono la riduzione di cui al comma 4.
 7. La richiesta di riduzione deve essere corredata da debita documentazione attestante la quantità dei beni ceduti, l'identità del destinatario ed una dichiarazione di ricevimento a cura di quest'ultimo. Tale richiesta dovrà essere presentata annualmente dall' interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, determinando quindi una riduzione del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari non proprietari delle stesse composti da uno o due componenti **ultrasessantacinquenne** con ISEE pari o inferiore a € 6.000,00:
Riduzione del 25%
 - b. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari in cui un componente è **disabile** con riconoscimento dello stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art.3 c.3 legge 104/92: Riduzioni
 - 1) Esenzione totale con ISEE inferiore o pari a € 5.000,00;
 - 2) Riduzione del 60% con ISEE compreso tra € 5.001,00 e 7.500,00;
 - 3) Riduzione del 40% con ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 10.000,00;
 - 4) Riduzione del 20% con ISEE compreso tra € 10.001,00 e € 12.500,00;
 - c. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari:
 - 1) con due figli a carico e ISEE pari o inferiore a €15.000: riduzione del 15%
 - 2) con tre figli o più figli a carico e ISEE pari o inferiore a €20.000: riduzione del 25%
 - d. Utenze non domestiche
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze che appartengono alle seguenti categorie economiche:
 - 1) Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - birrerie, hamburgerie, mense:
riduzione del 40%

- 2) Bar, caffè, pasticceria-Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)- plurilicenze alimentari e miste riduzione del 20%.
 - 3) Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio: riduzione del 50%
 - 4) Per le nuove aperture di attività della Zona 1 prevista dal Regolamento Cosap del Comune di San Giovanni Valdarno, appartenenti alle categorie di cui ai punti 1) 2) e 3), alla tariffa come sopra determinata per i punti 1) 2) e 3), si applica la riduzione di un ulteriore 50%. La presente riduzione si applica solo per le prime 3 annualità.
 - 5) Utenze che sono intestatarie di concessioni di valorizzazione, di aree del territorio o immobili, del Comune di San Giovanni Valdarno: riduzione 50%. La presente agevolazione si applica solo per la metà della durata della concessione.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.
 4. Al fine di godere delle agevolazioni di cui al co. 1 lett. b) e c) il soggetto passivo deve presentare annualmente un'apposita dichiarazione attestante il valore ISEE, aggiornato e determinato sulla base della normativa vigente in materia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno d'imposta.
 5. L'adempimento di cui al comma precedente e nel termine suddetto è previsto a pena di decadenza dal beneficio.
 6. Qualunque tipo di agevolazione è condizionato dalla regolarità dei pagamenti pregressi, altrimenti non verrà concessa, in pendenza di somme da versare, oltre le scadenze stabilite.

Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore ogni metro quadrato di superficie imponibile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: da un componente della famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese nei termini previsti dall'art. 3 Titolo I Capitolo I del presente regolamento.

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione originaria e di variazione

1. Le dichiarazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante;

- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e obbligatoriamente i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3a. Nel caso del decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari conviventi dovranno effettuare la variazione di intestazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio il nuovo capo famiglia del nucleo in questione;
- 3b. Nel caso di decesso dell'intestatario, proprietario e unico componente del nucleo familiare, è necessario che gli eredi provvedano alla voltura dell'intestazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio l'erede; nel caso di coeredi, colui con l'età anagrafica più elevata;
- 3c. Nel caso di decesso dell'intestatario, locatario ed unico componente del nucleo familiare, è necessario che il proprietario provveda alla voltura dell'intestazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio il proprietario e nel caso di contitolari, colui con l'età anagrafica più elevata.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e obbligatoriamente i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, via fax, o inviata in via telematica con posta certificata, allegando copia di un documento di riconoscimento. In caso di spedizione fa fede la data di invio, oppure tramite portale telematico dell'Ente nel caso che sia attivato.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 Poteri del Comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Nel caso di dichiarazione tardiva, a seguito di cessazione di fatto, che ha dato luogo all'emissione di atti tributari (avvisi di accertamento) e cartelle esattoriali, da annullare successivamente, a causa della mancata dichiarazione, viene comminata una sanzione in misura fissa di 50,00€, per ogni annualità che non è stata cessata e quindi da annullare o scaricare.

Art. 33 Riscossione

1. Il comune riscuote il tributo sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate trimestrali, scadenti al 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre dell'anno d'imposta.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure tramite bollettino di pagamento PagoPA, nel caso che l'Ente attivi l'adesione anche per la TARI;
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate negli avvisi di pagamento (acconto e saldo), viene notificato, a mezzo raccomandata A.R., raccomandata A.G. o messo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre, del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. L'avviso di accertamento stesso può indicare le somme da versare in un'unica rata entro **trenta** giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, entro 30 giorni, l'accertamento per omesso/parziale pagamento, dovrà essere pagato per intero (imposta, sanzione per omesso pagamento, e interessi di mora), nei successivi 30 giorni. Decorsi inutilmente i primi 30 giorni dalla notifica, in cui l'accertamento può essere pagato senza sanzioni e decorsi inutilmente gli ulteriori 30 giorni, per un totale di 60 giorni dalla data di notifica, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (comma 792 lett.a L.160/2019). Le fasi del predetto avviso di accertamento sono sinteticamente rappresentate nella seguente tabella:

Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità	Pagamento entro 30 giorni	Imposta + Spese di notifica
Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità	Pagamento dal 31° giorno al 60°	Imposta + sanzione 30% + interessi + spese di notifica
Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità	Pagamento oltre il 60° giorno	L'avviso di accertamento diventa direttamente esecutivo

Art. 34 Somme di modesto ammontare

1. Il tributo non è dovuto dal contribuente se l'importo annuo non supera i 3 €, analogamente non si darà luogo a rimborsi per importi inferiori ai 3€.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.